

## LA PATENTE DI GUIDA

La istituzione della patente di guida comunitaria (Direttiva 80/1263/CEE, recepita in Italia con la legge 11 marzo 1988 n. 111) ha imposto regole comuni per il rilascio ed il rinnovo della patente. In particolare sono state introdotte condizioni limitanti per alcune malattie, tra le quali la insufficienza renale cronica grave.

L'Art. 119 del "Nuovo codice della strada" (D. legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) stabilisce il principio generale che *"non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore"*.

Il Regolamento del nuovo codice della strada (D.P.R. 495/1992) elenca le patologie limitanti e indica le specifiche procedure di certificazione medica.

In particolare la **lettera H dell'art. 320 della Appendice II** stabilisce che: *"La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità"*.

**Attenzione:** Questo limite non consente la guida di veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico, anche nel caso in cui per gli stessi sia prevista la patente di tipo B.

Si segnala che, a seguito di correzioni introdotte dalla Direttiva 2009/112/CE, sono stati modificati i criteri per alcune patologie (ad es. diabete), dove è ora sufficiente un certificato del medico specialista senza ricorrere alla Commissione medica locale. Il giudizio d'idoneità e la durata di validità sono commisurati allo stato di salute delle singole persone.

**Importante:** Per le persone con insufficienza renale grave in terapia sostitutiva (dialisi o trapianto) non è stata introdotta alcuna novità. I dializzati ed i trapiantati di rene devono sempre essere sottoposti alla visita collegiale della Commissione medica locale, con idoneità di guida solo per le patenti A e B e per un periodo massimo di 2 anni.

L'idoneità può anche non essere rilasciata e la durata della patente o i tempi di revisione possono essere inferiori ai 2 anni.

Le norme attuali, per ciò, **impediscono** alle suddette persone un'estensione del periodo di rinnovo superiore ai due anni o la concessione/riconferma di patenti di grado superiore (C,D,E).

## PROCEDURA

Per ottenere la concessione o il rinnovo della patente bisogna compilare - sui moduli predisposti - un'autocertificazione, segnalando alla voce "insufficienza renale" la positiva correzione ottenuta con la dialisi o con il trapianto. Il rilascio ed il rinnovo della patente sono subordinati a visita presso la Commissione medica locale. È opportuno portare un certificato del nefrologo curante che attesti le buone condizioni di salute.

**Nota:** Considerati i tempi di attesa per ottenere la visita medica in commissione è utile iniziare la pratica almeno tre mesi prima della scadenza della patente.

## CINTURE DI SICUREZZA

L'entrata in vigore della "patente a punti", che prevede la perdita di 5 punti se non s'indossa la cintura, mantiene la possibilità di esenzione. Tra i soggetti esentati rientrano i trapiantati di rene ed i pazienti in dialisi peritoneale. Il certificato è rilasciato dalla ASL e va sempre portato con sé.

**Nota:** Non è sufficiente una dichiarazione del medico di famiglia o del nefrologo.

## CONTRASSEGNO AUTO "ARANCIONE"

È un tagliando rilasciato dal proprio comune di residenza che permette alle persone disabili di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli.

Questo contrassegno, previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, consente alle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi riservati. È valevole in tutta l'Italia.

**Nota:** La circolazione è consentita anche durante i blocchi del traffico per inquinamento decisi dai singoli comuni.

### COME OTTENERE IL CONTRASSEGNO

Il possesso del 100% di invalidità non è requisito sufficiente. È necessario che nel verbale di invalidità civile rientrino le seguenti condizioni:

- handicap con "connotazione di gravità"
- invalido con *capacità di deambulazione sensibilmente ridotta*

**Nota:** La sola condizione di dializzato e/o trapiantato non dà diritto al contrassegno.

### PROCEDURA PER IL RILASCIO

1. La richiesta del contrassegno arancione va presentata al comune di residenza.
2. Ai sensi del DPR 16.12.1992 n. 495, art. 381, comma 3 e DPR 24.7.1996 n. 503, art. 12, copia del verbale d'invalidità, **contenente le due condizioni di handicap grave e di limitazione della deambulazione**, è allegata alla richiesta per il contrassegno. La procedura è abitualmente svolta dalla polizia municipale del comune di residenza che rilascia il contrassegno arancione.
3. Il contrassegno ha validità massima di cinque anni ed il rinno avviene dietro presentazione di dichiarazione del "medico di medicina generale", con la **conferma delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo all'autorizzazione originaria**.
4. Le visite mediche necessarie sono gratuite e nessuna marca da bollo deve essere applicata né sulla domanda né sul contrassegno.

**Nota:** Nei parcheggi a pagamento non vi è alcuna gratuità, a meno di convenzioni stabilite da singoli comuni sul loro territorio municipale.

### ADEMPIMENTI DEL TITOLARE

Il contrassegno è strettamente personale, utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario, non è vincolato ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di guida.

È sufficiente che l'intestatario lo esponga sul parabrezza quando è alla guida o è accompagnato da terzi. Se il contrassegno non è esposto, il veicolo non è mai autorizzato a sostare o circolare e il conducente potrà essere sanzionato. La successiva produzione del contrassegno con la dichiarazione del titolare non consente automaticamente l'annullamento della sanzione, poiché è solo l'esposizione del titolo personale che garantisce la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge.

In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione civile con sentenza del 4 maggio 2005, n. 8425.

## PARCHEGGIO CENTRO DIALISI

Indipendentemente dal contrassegno auto "arancione", tutti i dializzati devono poter usufruire di parcheggi riservati vicini al centro dialisi. Non vi è una norma specifica, ma è consuetudine che le direzioni sanitarie riservino spazi di parcheggio per il centro dialisi, prevedendo uno specifico contrassegno.

## VIAGGIARE IN TRENO

L'entrata in vigore del Regolamento (CE) N. 1371/2007, ha definitivamente introdotto la nozione di «persona con disabilità» o «persona a ridotta mobilità». Le definizioni sono equivalenti e comprendono qualsiasi condizione che determini una riduzione della mobilità.

Il servizio di assistenza è effettuato da **RFI-Rete Ferroviaria Italiana, che assicura:**

- accompagnamento e aiuto dall'ingresso della stazione sino alla salita sul treno;
- aiuto e accompagnamento per la discesa dal treno sino all'uscita della stazione o accompagnamento e sistemazione su eventuale treno in coincidenza;
- se richiesto, l'acquisto del biglietto e la prenotazione del posto;
- la disponibilità gratuita della sedia a rotelle per gli spostamenti all'interno della stazione;
- la segnalazione di richiesta del servizio ristoro al posto sui treni forniti di carrozza ristorante;

### CARTA BLU

La **Carta Blu** è rilasciata gratuitamente ai titolari di indennità di accompagnamento e dura cinque anni:

- è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile con altre agevolazioni, ad eccezione della riduzione accordata ai ragazzi ed agli elettori.
- consente di usufruire della gratuità del viaggio o del pagamento di un prezzo ridotto per l'accompagnatore.

Il punto di riferimento per tutte le esigenze di viaggio delle persone disabili è costituito dalle **Sale Blu RFI**, presenti solo in un circuito di stazioni abilitate.

## VIAGGIARE IN AEREO

**Le persone disabili e a mobilità ridotta** che viaggiano in aereo possono usufruire di determinati servizi di assistenza sia a terra che durante il volo.

Le tutele si applicano a tutti i voli in partenza o in transito da un aeroporto comunitario e si estendono, inoltre, a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese non comunitario che abbiano come destinazione un aeroporto della Comunità.

Una compagnia aerea:

- non può rifiutare di accettare una prenotazione o di imbarcare una persona con ridotta mobilità: deve fare ogni sforzo per assegnare il posto al disabile e all'eventuale accompagnatore;
- il rifiuto può avvenire solo per motivi di sicurezza.

### SERVIZIO NEGLI AEROPORTI

In molti aeroporti sono stati istituiti servizi di informazione ed assistenza a favore dei disabili denominati **“sala amica”** o **“cortesy corner”**. Presso tali strutture è possibile essere assistiti per tutte le pratiche connesse ai viaggi aerei.

### COME CHIEDERE IL SERVIZIO

Il servizio si richiede alla compagnia aerea o all'operatore turistico con cui si effettua la prenotazione, con un preavviso di almeno 48 ore dall'ora di partenza. La compagnia aerea che riceve la richiesta deve prenotare il servizio almeno 36 ore prima dell'ora di partenza.

I servizi più ricorrenti che il gestore aeroportuale presta gratuitamente sono:

- assistenza per adempiere le formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli;
- imbarcarsi e sbarcare dall'aeromobile;
- riporre a bordo e recuperare il bagaglio;
- recarsi dall'aeromobile alla sala riconsegna bagagli;
- essere accompagnati al punto designato.

### TRASPORTO CARROZZELLA

Il trasporto della sedia a rotelle pieghevole (di proprietà del passeggero) è gratuito.

## VIAGGIARE IN DIALISI

### EMODIALISI

#### In Italia

È necessario cercare per tempo il posto dialisi-vacanza, inviando una domanda – via e-mail, via fax o per posta– con allegata una breve relazione clinica e una scheda dialitica rilasciata dal proprio centro. È indispensabile poi verificare che la impegnativa per le sedute di dialisi copra tutte le spese, compresa la eritropoietina.

Se si trova posto in struttura privata “accreditata” la procedura è uguale a quella delle strutture pubbliche.

Se la struttura privata “non è accreditata” con il SSN è indispensabile presentare il preventivo di spesa alla propria ASL, che deve dare, per iscritto, l’autorizzazione con l’indicazione della misura del rimborso.

**Nota:** Se il dializzato ha la necessità di trasporto-dialisi deve verificare preventivamente con la propria ASL se il servizio è gratuito o rimborsabile.

#### Nella Comunità Europea

Le normative che regolano la libera circolazione dei cittadini all’interno della Comunità Europea, in particolare il diritto all’assistenza sanitaria, si applicano a tutti i cittadini italiani iscritti al SSN. Con la tessera sanitaria si ha diritto a godere delle prestazioni sanitarie assicurate dal Paese ospitante, con gli stessi benefici e con gli stessi oneri del cittadino straniero residente. Nei Paesi dove esistono ticket sulla dialisi o su altre prestazioni, è tenuto a pagarli anche il cittadino italiano.

All’atto della prenotazione del posto dialisi, allegando breve relazione clinica e scheda dialitica in lingua inglese, è indispensabile chiedere informazioni su eventuali ticket, sulla fornitura dei medicinali e sulla esecuzione delle indagini cliniche. Verificare con la propria ASL le eventuali modalità di rimborso.

#### Paesi fuori dalla Comunità Europea.

Alcuni Paesi hanno convenzioni con l’Italia, ma è necessario verificare con la propria Asl quali sono le prestazioni sanitarie che sono garantite e la eventuale esistenza di compartecipazione alla spesa.

Dove non esistono convenzioni è assolutamente indispensabile ottenere l’autorizzazione preventiva dalla propria ASL e chiedere la entità del rimborso, presentando un preventivo di spesa del centro dialisi straniero.

#### In crociera

Alcune agenzie di viaggio organizzano crociere per emodializzati. Il servizio dialisi è privato e ogni trattamento dialitico ha un costo più elevato di quello delle strutture pubbliche. Alcune Regioni hanno specifiche norme in materia. Pertanto è necessario chiedere preventivamente l’autorizzazione alla propria ASL, che può riconoscere un rimborso totale o parziale delle prestazioni dialitiche.

### DIALISI PERITONEALE

Pur non dovendo cercare un posto dialisi è opportuno avere un centro di riferimento vicino alla località di villeggiatura e portare con sé una breve relazione clinica.

Per il materiale si prendono contatti, tramite il proprio centro dialisi, con la ditta fornitrice, con la quale si concordano la quantità delle sacche e la sede di deposito.

Spetta al dializzato trasportare la macchina, accompagnata da un certificato del proprio centro dialisi.

#### Trasporto aereo della macchina per dialisi peritoneale

Si incontrano difficoltà ad imbarcare l’apparecchio per la dialisi peritoneale, soprattutto sui voli *low cost*. Abitualmente si deve pagare un sovrapprezzo e raramente le compagnie aeree consentono la sistemazione in cabina. È assolutamente necessario che l’agenzia di viaggio prenda precisi accordi con la compagnia aerea. La decisione finale per la allocazione dell’apparecchio a bordo spetta comunque al comandante del volo.

*Scheda aggiornata a marzo 2012*